



Proposta n. 1582 / 2023

PUNTO 9 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 30/10/2023

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1292 / DGR del 30/10/2023

OGGETTO:

Autorizzazione unica alla parziale riconversione alla produzione di biometano di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di origine agricola autorizzato dal Comune di Piazzola sul Brenta (PD). "Società agricola Emmequadro Energy srl" - Comune di Piazzola sul Brenta (PD). D Lgs n. 28 del 3 marzo 2011.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Assente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI Legislatura

OGGETTO: Autorizzazione unica alla parziale riconversione alla produzione di biometano di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di origine agricola autorizzato dal Comune di Piazzola sul Brenta (PD). “Società agricola Emmequadro Energy srl” – Comune di Piazzola sul Brenta (PD). D Lgs n. 28 del 3 marzo 2011.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si rilascia l’autorizzazione alla parziale riconversione alla produzione di biometano di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas, proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate), effluenti zootecnici e sottoprodotti della lavorazione dei cereali, alla “Società agricola Emmequadro Energy srl” (CUAA 04554410284), con sede legale in via Borgo Vicenza, 13 – Comune di Cittadella (PD) e operativa (sede impianto) in via Malspinoso, 6 – Comune di Piazzola sul Brenta (PD), ai sensi dell’art. 8-bis del D Lgs n. 28/2011.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. *Winter package o Clean energy package* - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della *governance* dell’Unione per l’energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul *Green Deal* (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una *roadmap* volta a rafforzare l’ecosostenibilità dell’economia dell’Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri – attraverso i “Piani nazionali integrati per l’energia e il clima – PNIEC”, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 – e interessano prevalentemente l’energia, l’industria, la mobilità e l’agricoltura.

Le risorse per l’attuazione del *Green Deal* rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. *Recovery Plan*), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell’ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l’adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell’*Assessment of the final national energy and climate plan of Italy*.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell’energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La Giunta regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

Con la DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del direttore dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 5 del 14 marzo 2023) necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche. Con la DGR n. 453/2010, è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da



produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 3 ottobre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, come modificato dal Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 e dal Decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 ha rideterminato i regimi per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete.

In particolare il D.Lgs. n. 28/2011 stabiliva la competenza comunale per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, attraverso la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6 e secondo le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

Il Comune di Piazzola sul Brenta (PD) con provvedimento amministrativo n. 2/2011 del 28 maggio 2012, integrato con successive procedure abilitative semplificate, PAS n. 1/2014 e PAS n. 1/2015, ha rilasciato alla Società agricola Emmequadro Energy srl (CUAA 04554410284), con sede legale in via Borgo Vicenza 13 – Comune di Cittadella (PD), l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Piazzola sul Brenta (PD), in via Malspinoso 6, di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino e pollina), nonché di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate).

In data 22 luglio 2022 la Società agricola Emmequadro Energy srl ha presentato alla Giunta regionale, una prima istanza di rilascio di autorizzazione unica per la conversione parziale a biometano dell'impianto termoelettrico autorizzato, come sopra descritto, esercitando la facoltà prevista dal D.Lgs. n. 28/2011 di optare, in alternativa del procedimento comunale, per il procedimento unico di competenza regionale.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha provveduto ad attivare la relativa istruttoria provvedendo ad acquisire alcuni pareri tempestivamente pervenuti, in particolare rilasciati da Snam Rete Gas S.p.A. e dalla Direzione Prevenzione sicurezza alimentare veterinaria – U.O. sanità animale e farmaci veterinari.

Successivamente, su richiesta della Società agricola Emmequadro Energy srl del 27 ottobre 2022 acquisita al protocollo regionale con progressivo n. 500769, l'istanza è stata archiviata.

In data 14 novembre 2022, la "Società agricola Emmequadro Energy srl" ha presentato alla Giunta regionale una nuova istanza, riportante i medesimi contenuti, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011, per la riconversione parziale a biometano dell'impianto termoelettrico, tramite upgrading di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, suino ed avicolo), pari a 59.564 tonnellate all'anno tal quali (67 % in peso), di sottoprodotti della lavorazione dei cereali di provenienza extra-aziendale, pari a 1.825 t/a t.q. (2%), nonché di prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate) ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, pari a 26.901 t/a t. q. (31 %).

L'opzione di avvalersi del procedimento di autorizzazione unica comporta, comunque, che permane in capo all'Amministrazione comunale la competenza al rilascio del permesso di costruire e l'eventuale richiesta di compensazioni di natura territoriale o ambientale, ai sensi del punto 14.15 dell'allegato al Decreto del MiSE 10 settembre 2010.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 27 dicembre 2022, ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona finalizzata all'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta e degli atti di assenso comunque denominati finalizzati al rilascio dell'autorizzazione alla conversione parziale a biometano del citato impianto di produzione di energia.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di Servizi, tenutosi in data 8 marzo 2023, le Amministrazioni e gli Enti pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla riconversione parziale a biometano dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, previa trasmissione di ulteriori informazioni di dettaglio della documentazione progettuale e dell'accordo compensativo da stipulare tra l'Amministrazione comunale e la Società agricola istante ai



sensi del punto 14.15 dell'allegato al D MiSE 10 settembre 2010. Nell'occasione è stato approvato il documento prescrittivo (**Allegato A**) alla costruzione e all'esercizio.

Il responsabile del procedimento regionale, preso atto della completezza della documentazione di progetto, nonché dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del medesimo da parte della pubblica amministrazione interessata, ha pertanto avviato le procedure per concludere il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, riconoscendo alla "Società agricola Emmequadro Energy srl", l'autorizzazione unica alla parziale riconversione alla produzione di biometano dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di origine agricola, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (ultima integrazione del 18 aprile u.s.);
- AVEPA – Sportello unico agricolo di Padova, con nota del 16 febbraio 2023, ha approvato il piano aziendale della società agricola, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia e biometano all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- il Comune di Piazzola sul Brenta ha espresso parere favorevole (in sede di Conferenza di servizi), subordinatamente alla stipulazione di accordo in materia di compensazione di natura territoriale e/o ambientale, nei limiti e termini previsti dal DM 10 settembre 2010;
- la Provincia di Padova ha espresso parere favorevole con prescrizioni in data 6 marzo 2023;
- l'ARPA Veneto - Dipartimento regionale rischi tecnologici e fisici- ha espresso le proprie osservazioni con prescrizioni in data 20 marzo 2023;
- l'Azienda ULSS 6 Euganea ha espresso parere favorevole con prescrizioni in data 8 marzo 2023;
- il Consorzio di bonifica Brenta ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni in data 3 marzo 2023;
- l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali ha espresso parere favorevole in data 2 febbraio 2023;
- e-distribuzione S.p.A. ha comunicato il nulla osta ai lavori in data 24 gennaio 2023;
- Snam Rete Gas S.p.A. ha dato il nulla osta con prescrizioni alla realizzazione di opere (recinzione e motta di terreno) in fascia asservita interferente con il metanodotto in data 22 luglio 2022, nulla osta acquisito in sede d'istruttoria della prima procedura poi archiviata, e ha presentato il preventivo di allacciamento, che è stato accettato dalla società istante in data 22 febbraio 2023;
- la Direzione regionale Prevenzione sicurezza alimentare veterinaria – U.O. sanità animale e farmaci veterinari – ha rilasciato parere favorevole in data 8 agosto 2022, parere acquisito in sede d'istruttoria della prima procedura poi archiviata;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha espresso parere favorevole in sede di Conferenza di servizi;
- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati.

Inoltre il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali realizzare l'impianto di produzione di energia elettrica e biometano (Comune di Piazzola sul Brenta, foglio 16, mappali n. 129, 132, 145, 146, 156, 157, 394, 397, 398, 400, 421), a seguito di:

- atto di disponibilità dei luoghi (verbale di assemblea societaria) registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 2 il 9/6/2011 al n. 10043, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova in data 10/6/2011 al Registro generale n. 22506 e Registro particolare n. 14089, come da atto notarile del 30/5/2011 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero (PD), Rep. n. 85742;
- atto di disponibilità dei luoghi (contratto di compravendita) registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova il 14/12/2021 al n. 50925, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova in data 10/02/2022 con nota presentata con Modello Unico n. 35972.1/2021, come da atto notarile del 25/11/2021 a firma del dott. Nicola Maffei, notaio in San Martino di Lupari (PD), Rep. n. 145764.
- atto di disponibilità dei luoghi (contratto di compravendita) registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova l'8/2/2022 al n. 4437, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova in data 10/02/2022 con nota presentata con Modello Unico n. 3055.1/2022, come da atto notarile del 21/1/2022 a firma del dott. Nicola Maffei, notaio in San Martino di Lupari (PD), Rep. n. 146037;



- atto tipo Mappale del 14/03/2014, pratica n. PD 0050530 i mappali nn. 93, 393, 395, 396 hanno generato il mappale 421;
- atto di frazionamento catastale del 13/07/2012, pratica n. PD0192686 il mappale n. 147 ha originato i mappali n. 398 e n. 400.

La società istante, con nota del 18 aprile 2023, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dall'ing. Stefano Svegliado, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2584 e giurata il 13 aprile 2023, presso l'ufficio della dott.ssa Paola Campanile, notaio iscritto presso il Distretto Notarile di Padova, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia elettrica e biometano, pari a euro 592.403,42, da maggiorare per spese tecniche ed oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 795.005,39.

Pertanto la società istante, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, dovrà depositare presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un'adeguata polizza di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, conforme alle disposizioni previste dalla DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e e dalla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012 (Allegati A e B), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Il responsabile del procedimento regionale ha accertato, altresì, che la Giunta del Comune di Piazzola sul Brenta con deliberazione n. 71 del 12 luglio 2023, ha approvato lo schema di accordo compensativo ai sensi del punto 14.15 dell'allegato al Decreto del MiSE 10 settembre 2010, che è stato sottoscritto dalle parti in data 22 giugno 2023. Tale accordo ed è stato trasmesso alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 2 agosto 2023.

Da ultimo, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, in data 25 agosto 2023 ha informato le amministrazioni ed enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, nonché alle Strutture regionali aventi competenze sub-procedimentali, dell'avvenuta acquisizione dell'accordo compensativo e, quindi, dell'imminente rilascio dell'autorizzazione unica.

Si dà atto che l'esercizio dell'impianto di produzione di biometano è condizionata alla revoca da parte del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), dell'efficacia del provvedimento amministrativo comunale n. 2/2011 del 28 maggio 2012 e delle successive modifiche e integrazioni, intervenute con le procedure abilitative semplificate PAS n. 1/2014 e PAS n. 1/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto Legislativo n. 28/2011 in materia di produzione di biometano da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - "Attuazione della direttiva U(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la Legge Regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE la DGR n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;



VISTA la DGR n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche;

VISTA la DGR del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale;

VISTA, la DGR del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fidejussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la DGR n. 856 del 15 maggio 2012 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 ed alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, definendo, al contempo, il "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

VISTO il Decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare alla "Società agricola Emmequadro Energy srl", con sede legale in via Borgo Vicenza, 13 nel Comune di Cittadella (PD), ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011, l'autorizzazione unica alla parziale riconversione alla produzione di biometano dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di origine agricola, sito in via Malspinoso n. 6, nel Comune di Piazzola sul Brenta (PD);
3. di autorizzare sui terreni censiti in Comune di Piazzola sul Brenta (PD), foglio 16, mappali n. 129, 132, 145, 146, 156, 157, 394, 397, 398, 400, 421, il progetto allegato alle note protocollo n. 325081 del 22/07/2022, n. 526071 e n. 526098 del 14/11/2022, n. 600226, n. 600227 e n. 600233 del 27/12/2022, n. 37224/2023 del 20/01/2023, n. 57408 del 31/01/2023, n. 102383 e n. 102349 del 22/02/2023, n. 130276, 130278, n. 130280, n. 130286, n. 130288, n. 130294 del 08/03/2023, n. 162767 del 23/03/2023, n. 209172 del 18/04/2023, n. 414955 del 02/08/2023, comprendente:
 - la costruzione e l'esercizio di una sezione di produzione di biogas, pari a 9.886.156 Normal metri cubi (Nm³) all'anno, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
 - prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), per un totale di 26.901 tonnellate all'anno tal quali, pari al 31 % del totale in peso della biomassa complessiva, compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della Legge



- 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, suino e avicolo), pari a 59.564 t/a t.q., pari al 67% del totale in peso;
 - sottoprodotti della lavorazione dei cereali, pari a 1.825 t/a t.q., pari al 2% del totale in peso;
- l'installazione di un impianto di pretrattamento del biogas tramite desolfatore chimico di marca Ecochimica system, modello Desolf-R®1500 per la rimozione dell'idrogeno solforato;
 - l'installazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, alimentato da parte del biogas proveniente dall'impianto di cui al punto 2., tramite un motore endotermico (motore GE Jenbacher, modello J 312 GS), a servizio dell'autoconsumo di energia elettrica e energia termica, di potenza termica nominale pari a 1,487 MW, di cui 0,600 MW_{elettrici} e 0,667 MW_{termici} associato a un generatore (marca Stamford, modello CGI634H2);
 - la costruzione e l'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia, nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elettrica esistente denominata "Magnabosco";
 - l'installazione e l'esercizio di un impianto di generazione dell'energia termica (caldaia di marca ELCO e modello ECOMAX 3SC-N 560) alimentato a biogas di potenza termica nominale di 560 kW, a supporto delle esigenze di autoconsumo dell'impianto (termostatazione del processo di produzione di biogas);
 - la costruzione e l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento, per una potenza complessiva impegnata di 707 kW, pari a complessivi 6.197 MWh/anno (84% della producibilità termica potenziale di 7.343 MWh/anno), a servizio:
 - della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica;
 - del riscaldamento dell'edificio tecnico-uffici;
 - l'installazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano, proveniente dalla sezione di produzione di biogas, con tecnologia a membrane a tre stadi (allestimento AB, modello BIOCH4NGE M10), per una produzione oraria di biometano pari a 500 Sm³/h (474 Nm³/h) corrispondente ad una produzione annua di 4.149.149 Nm³, comprendente:
 - un sistema di filtrazione con filtro a cartuccia e un sistema di deumidificazione mediante raffreddamento con chiller;
 - un sistema di filtrazione a carboni attivi per rimozione idrogeno solforato e composti organici volatili;
 - compressione e upgrading del biogas con tecnologia a membrane a tre stadi;
 - l'installazione ed esercizio di un impianto di misura della quantità e qualità del biometano prodotto, compressione ed immissione in rete del biometano, costituito da due compressori (di cui uno di scorta) e una cabina REMI;
 - l'installazione e l'esercizio di un gruppo elettrogeno di soccorso alimentato a gasolio di potenza elettrica di picco pari a 200 kW;

4. di stabilire che, ai sensi del punto 15.5 dell'allegato al Decreto MiSE 10 settembre 2010, le autorizzazioni di cui al punto 3, hanno una durata di quindici (15) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

5. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al punto 3;

6. di comunicare, alla "Società agricola Emmequadro Energy srl" e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica e avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

7. di approvare l'importo di euro 795.005,39 (settecentonovantacinquemilacinque/39), quale importo necessario per l'eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al punto 3, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

8. di dare atto che la società istante, prima dell'inizio dei lavori di costruzione autorizzati con il presente provvedimento, dovrà depositare presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un'adeguata polizza di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, conforme alle



- disposizioni previste dalle DGR n. 453/2010 e DGR n. 253/2012 – Allegati A e B, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto;
9. di stabilire che l'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, come sopra autorizzato, è condizionato alla revoca da parte del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), dell'efficacia del provvedimento amministrativo comunale n. 2/2011 del 28 maggio 2012 e delle successive modifiche e integrazioni intervenute con le procedure abilitative semplificate PAS n. 1/2014 e PAS n. 1/2015;
 10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
 13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -



PRESCRIZIONI ALLA PARZIALE RICONVERSIONE ALLA PRODUZIONE DI BIOMETANO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A BIOGAS, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO, SUINO E AVICOLO), SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI.

“SOCIETÀ AGRICOLA EMMEQUADRO ENERGY SRL” – COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD):

1. Presentare l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione unica almeno un anno prima della scadenza indicata nel provvedimento.
2. Avviare l’esercizio dell’impianto di produzione di biometano successivamente all’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione comunale dell’impianto termoelettrico (provvedimento amministrativo del Comune di Piazzola sul Brenta - PD n. 2/2011 del 28 maggio 2012 e ss. mm. e ii. - PAS n. 1/2014 e PAS n. 1/2015).
3. Garantire il rispetto dell’Accordo compensativo a favore del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), nei limiti e termini previsti dal DM 10 settembre 2010, sottoscritto in data 22 giugno 2023 e approvato dalla Giunta comunale di Piazzola sul Brenta con deliberazione n. 71 del 12 luglio 2023.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel Preventivo di allacciamento al punto di consegna di Piazzola sul Brenta del 4 maggio 2022, trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione del gas naturale “Snam rete gas SpA” (riferimento Snam ORIMER/CONALL/513).
5. Rispettare le prescrizioni della società “Snam Rete Gas SpA” contenute nel nulla osta alla realizzazione di recinzione e motta di terreno a mitigazione, in fascia asservita interferente con metanodotto della società “Snam Rete Gas SpA”, nel Comune di Piazzola sul Brenta (PD) – codice rivalsa EAM44043 del 26 aprile 2022, ovvero:
 - a. i lavori di realizzazione nei tratti interferenti la nostra condotta dovranno essere preventivamente concordati con Snam Rete Gas SpA (tel. 800 900 010), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l’altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
 - b. dovrà sempre essere garantita la possibilità di poter ispezionare a vista il tratto di fascia asservita all’interno dell’area recintata e non dovranno essere realizzati mascheramenti con siepi di altezza superiore a 1,50 metri o altro che ne precluda tale controllo;
 - c. i pali di sostegno della recinzione metallica in progetto dovranno essere posati ad una distanza non inferiore a metri 18,00 dall’asse della ns. condotta;
 - d. la motta di terreno a mitigazione dell’impianto dovrà essere realizzata ad una distanza non inferiore a metri 5,90 dalla nostra condotta DN 1200;
 - e. la recinzione e la motta di terreno dovranno essere realizzate come da Vs progetto allegato alla richiesta;
 - f. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti ricadenti all’interno dell’area recintata, qualora Snam rete gas SpA abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
 - g. qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte della società agricola;
 - h. resta altresì inteso che la fascia asservita ricadente all’interno dell’area recintata dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.
6. Rispettare le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Brenta, contenute nella concessione idraulica del 27/01/2023 protocollo n. 1638, trasmessa in data 30 gennaio 2023 con prot. reg.le n. 55150, per lo scarico indiretto, tramite una canaletta privata, delle acque meteoriche provenienti dall’impianto, nello scolo Liminella di Mezzo.
7. Rispettare le prescrizioni della Provincia di Padova contenute nel parere prot. reg. 125553 del 6 marzo 2023 in ordine alla rete di convogliamento delle acque meteoriche, ovvero la ditta dovrà provvedere a



feb4437c



mantenere in perfetta efficienza sia la rete che convoglia le acque meteoriche “sporche” al digestore, che quella che raccoglie le altre acque reflue meteoriche con scarico in acque superficiali, dovrà inoltre provvedere alla corretta e costante manutenzione dell’impianto di depurazione, con eventuale dotazione di un quaderno di manutenzione.

8. Rispettare le prescrizioni di ARPA Veneto, trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 153791 del 20 marzo 2023, ossia:
- a. effettuare, al fine di valutare gli impatti odorigeni dovuti alle modifiche apportate, entro dodici (12) mesi dalla messa in esercizio dell’impianto, un’indagine olfattometrica con le modalità indicate nel documento “*Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto ambientale e Assoggettabilità*”, disponibile nel sito internet della Regione Veneto. Le concentrazioni di odore dovranno essere misurate per tutte le fonti odorogene dell’impianto, in conformità alla norma UNI EN 13725:2022, con due campagne (estiva e invernale), i cui dati saranno utilizzati come input per lo studio modellistico, al fine del confronto con i “Valori di accettabilità del disturbo olfattivo presso i ricettori” indicati nel documento;
 - b. qualora dai risultati delle campagne di cui al punto precedente, o dalla gestione dell’impianto, dovessero emergere molestie olfattive comprovate, la società agricola dovrà fornire soluzioni alle problematiche emerse e proporre un “Piano di gestione degli odori”; se opportuno, al fine di verificare l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto, detto Piano dovrà essere integrato con monitoraggio (eventualmente periodico), qualora non già previsto nel Piano, sulla base delle modalità e tecniche di indagine indicate nel documento “*Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto ambientale e Assoggettabilità*”, disponibile nel sito internet della Regione Veneto;
 - c. i rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e dal sistema di trattamento biogas (es zolfo elementare, soluzione della torre di lavaggio esausta, carboni attivi, filtri olio, filtri aria, olio motore ecc.) potranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali;
 - d. la gestione delle terre e rocce da scavo esitanti dai lavori di realizzazione delle modifiche proposte dovrà conformarsi alle previsioni del DPR n. 120/2017;
 - e. i serbatoi di stoccaggio delle materie prime liquide di servizio (cloruro ferrico, idrossido di sodio, olio motore e altri reagenti) dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati;
 - f. le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convogliati per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati;
 - g. in relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata. Si ricorda inoltre che secondo quanto indicato dall’art 296 del D.lgs. 81/08, le installazioni elettriche nelle aree classificate 0,1,20,21 ai sensi dell’allegato XLIX, devono essere sottoposte alle verifiche di cui ai capi II e IV del DPR 462/01;
 - h. effettuare analisi periodiche delle emissioni del biofiltro per i parametri: polveri, ammoniaca, mercaptani, acido solfidrico e concentrazione di odore; tali analisi avranno frequenza semestrale per i primi due anni, rivalutabile a seguito degli esiti;
 - i. l’efficienza del biofiltro dovrà essere garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH dello stesso, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla DGRV n. 568/05; le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere opportunamente registrate;
 - j. in merito alle metodiche di campionamento delle emissioni in atmosfera, le determinazioni analitiche di laboratorio devono essere effettuate con i metodi indicati dalla normativa. Ove non previsto dalla normativa, le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità con la logica di priorità fissata dal BRef “Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” e dal D. Lgs. 152/06. Metodi diversi dalle casistiche sopra citate possono essere utilizzati qualora sia effettuata la Relazione di Equivalenza, secondo quanto previsto dal paragrafo CRITERI MINIMI DI



Feb4437c



EQUIVALENZA dell'Allegato G alla Nota Tecnica ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). SECONDA EMANAZIONE", come aggiornato dalle successive emanazioni esplicative (al momento fino alla quinta emanazione prot. ISPRA n.16760 del 19/04/2013). Le metodologie di campionamento e di analisi adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV sono reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodicheanalitiche>. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.

9. Rispettare le prescrizioni dell'Azienda Ulss 6 Euganea, trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 130947 del 8 marzo 2023, ad integrazione della nota protocollo regionale n. 57524 del 31 gennaio 2023, ovvero:
- a. si puntualizza che l'opera in progetto dovrà rispettare le distanze minime previste al punto 10 dell'Allegato A alla DGRV n. 856 del 15/05/2012;
 - b. siano implementati gli adempimenti previsti dalla normativa di settore per il corretto stoccaggio e gestione degli effluenti di allevamento (DGRV 2439/2007, DGRV 1835/2016, DGRV 813/2021, ecc.);
 - c. dovrà essere adottato e mantenuto nel tempo ogni provvedimento (tecnico, impiantistico e organizzativo) atto ad evitare l'emissione e la diffusione di odori, rumori e sostanze che possano arrecare molestie al vicinato (fondi limitrofi, attività attigue ecc). A tal riguardo, al fine di contenere l'impatto emissivo durante tutto l'arco dell'anno, ove non fosse già stato previsto, si valuti l'opportunità di perimetrare l'area con una vegetazione "sempreverde" a piantumazione fitta;
 - d. siano rispettati gli adempimenti inerenti la normativa di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.). Siano mantenuti funzionanti i dispositivi di sicurezza in dotazione dell'impianto, sia data adeguata formazione al personale addetto alla manutenzione e all'esercizio dell'impianto, siano predisposte adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas/biometano, gli eventuali accessi sopraelevati siano dotati di parapetti regolamentari per prevenire cadute dall'alto, siano presenti barriere ove vi siano organi meccanici in movimento, ecc.;
 - e. i posti di lavoro, di passaggio, le vie di circolazione ecc. siano idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali e concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro (rif. Allegato IV punto 1.8 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.);
 - f. sia previsto un piano della viabilità aziendale con la previsione della segnaletica di sicurezza, di percorsi distinti e separati tra autoveicoli, mezzi agricoli, ecc. e pedoni per evitare il rischio investimento. Tale piano sia inserito nel D.V.R. e sia costantemente monitorato ed aggiornato;
 - g. considerata la presenza di bacini di laminazione, caditoie, tombini con acqua stagnante o a lento deflusso, siano previste ed attuate idonee misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti, con particolare riguardo al contrasto della proliferazione delle zanzare;
 - h. siano previsti accorgimenti tecnici e gestionali per assicurare la lotta contro mosche, insetti e roditori;
 - i. ove presenti serbatoi fuori terra, siano dotati di bacino di contenimento o sistema di sicurezza equivalente per evitare il rischio di spandimento di sostanze chimiche;
 - j. in fase di esecuzione dell'opera (cantiere), si richiama l'attenzione di tutte le cautele per la sicurezza e salute dei lavoratori disposte dal D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii. e dalle ulteriori linee guida e buone prassi di gestione di settore che dovranno essere formalizzate nel POS e/o PSC e tenute in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza;
 - k. in fase di esecuzione dell'opera (cantiere) sia valutato l'impatto acustico derivante dall'opera in progetto (es. movimentazione dei materiali, entrata/uscita passaggio di automezzi, veicoli ecc) con particolare riferimento ai siti sensibili (es. abitazioni ubicate nelle aree limitrofe, ecc.) e, se del caso, siano implementate le misure di mitigazione;
 - l. eventuale progettazione esecutiva delle opere pubbliche (parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili): si sottolinea la necessità di promuovere una mobilità pedonale e ciclabile attraverso la progettazione di una viabilità sicura; si raccomanda che l'accessibilità alle piste ciclabili tenga conto dei diversi utenti che le devono/possono utilizzare;
 - m. siano eseguite le modifiche strutturali o gestionali dell'impianto per la gestione dei SOA e di conseguenza si adegui l'autorizzazione ai sensi del regolamento UE n. 1069/2009.
10. S'intende autorizzato il punto di emissione del biofiltro, posto a servizio del trattamento aria dell'edificio adibito a stoccaggio della pollina, nel rispetto dei seguenti valori di emissione (verifica semestrale):



Feb4437c



Parametro	Limite
NH ₃	5 mg/Nm ³ ;
H ₂ S	0,5 mg/Nm ³
odore	300 UO/m ³
Polveri totali (PTS)	5 mg/Nm ³
Mercaptani	1 mg/Nm ³
COV	5 mg/Nm ³

11. Il campionamento del biofiltro dovrà essere effettuato secondo quanto riportato nel documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera – Linee guida anno 2018”, scaricabile dal sito web della Provincia di Treviso/Attività e Pubblicazioni/ Linee guida camini.
12. Aumentare la portata del sistema di aspirazione nell’edificio adibito a stoccaggio della pollina onde garantire un ricambio dell’aria di almeno 2-2,5 volte all’ora.
13. Realizzare l’impianto di biometano alimentato a biogas di origine agricola conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
14. Realizzare le opere e le infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotti interni e teleriscaldamento) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
15. Realizzare l’impianto di rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
- termostatazione fermentatori anaerobici (6.193 MWh/anno);
 - riscaldamento edificio tecnico-uffici (4 MWh/anno).
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
16. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
17. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all’attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l’approvvigionamento e l’utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell’184 bis – e relativo D MiSE n. 264 del 15 ottobre 2016 ovvero sottoprodotto ai sensi della lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, suino e avicolo);
 - sottoprodotto della lavorazione dei cereali, nel rispetto dei conferimenti di cui alla tabella in calce al presente.
18. L’approvvigionamento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
- effluente zootecnico bovino: 53.143 tonnellate all’anno tal quali;
 - effluente zootecnico suino: 3.092 t/a t.q.;
 - effluente zootecnico avicolo: 3.329 t/a t.q.;
 - sottoprodotto della lavorazione dei cereali: 1.825 t/a t.q..
19. In riferimento agli Accordi di cui al precedente punto, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo di esercizio dell’impianto di produzione di biogas e energia.
20. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare le modalità di trasporto dell’effluente zootecnico previste al paragrafo n. 9 dell’Allegato A al decreto del Ministro della Salute del 30 maggio 2023. In presenza di animali nel punto di prelievo dell’effluente zootecnico avicolo, fatto comunque salvo il rispetto del punto 6 (pulizia e disinfezione) dell’allegato “A” al citato decreto ministeriale, garantire che:



feb4437c



- a. gli automezzi dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un apposito impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'operatore;
 - b. l'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto;
 - c. il materiale deve essere completamente coperto;
 - d. per i nuovi stabilimenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;
 - e. per gli allevamenti preesistenti, ove non sia attuabile quanto riportato al precedente punto, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; in ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
 - f. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale.
21. Con riferimento al precedente punto, rispettare le disposizioni emanate in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza dall'Unità Organizzativa reg.le Sanità Animale e Farmaci Veterinari ai sensi del Reg (UE) 687/2022.
 22. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
 23. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
 24. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
 25. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Piazzola sul Brenta e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo funzionale, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
 26. Effettuare, entro e non oltre dodici (12) mesi dall'avvio in esercizio del nuovo assetto produttivo dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
 27. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
 28. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 29. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 30. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
 31. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione (< 3 MW) dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella ottava, paragrafo 3, parte III



feb4437c



dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno dell'effluente gassoso pari al 5%):

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
Monossido di carbonio CO	800 mg/Nm ³
Ossidi di azoto NO _x	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³

32. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova).
33. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
34. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
35. Monitorare annualmente le ore di funzionamento della torcia di emergenza.
36. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
37. Adottare le disposizioni contenute nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
- Presentare alla Provincia di Padova – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.
 - Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
 - rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
 - Compilare il Registro delle concimazioni (ReC) in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, sia per la SAU in conduzione a qualsiasi titolo sia per i terreni in disponibilità concessi per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e loro assimilati (sub-allegato 16, Allegato E).
 - L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 - In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del “digestato agroindustriale” attraverso l'effettuazione di analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
 - Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agroindustriale” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 - Con riferimento al campionamento del “digestato agroindustriale”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova.
 - Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.



feb4437c



- i. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
 - j. Gestire annualmente il "Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzioni materiali in uscita" nel formato telematico reso disponibile sul portale "PIAVE", secondo le indicazioni stabilite dall'Allegato 7 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021.
 - k. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
38. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), all'AVEPA e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
 39. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Piazzola sul Brenta (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione dell'impianto di upgrading.
 40. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
 41. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente. Tale comunicazione, redatta su fac-simile proposto dagli Uffici regionali, dovrà essere acquisita al più tardi entro sessanta (60) giorni dall'anno solare precedente durante il quale si è concluso l'esercizio finanziario.
 42. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Piazzola sul Brenta (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di dismissione dell'impianto.
 43. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
 44. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori di costruzione una garanzia fideiussoria, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012 – allegati A e B), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata approvata dagli Uffici regionali, pari a euro 592.403,42 (cinquecentonovantaduemilaquattrocentotré/42), maggiorata del 10% per spese tecniche e del 22% per oneri fiscali (IVA).

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova.

È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo, se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda, inoltre:

- di esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori;



feb4437c



- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Piazzola sul Brenta (PD);
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001;
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- di garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.



feb4437c



Tabella elenco fornitori sottoprodotto attività di allevamento e di lavorazione dei cereali e relative quantità							
N	Fornitore della biomassa	Sede legale	Tipo biomassa	Registrato presso Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di	al n.	del	Quantità t/a tal quali
1	Baldi Gianni	Grantorto (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	168	20/02/2023	1026,7
2	Società agricola Barbieri Giovanni e Giuseppe	Grantorto (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	174	20/02/2023	2092,5
3	Bassanese Paolo	Piazzola sul Brenta (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	199	22/02/2023	2589,3
4	Carlone Diego	San Martino di Lupari (PD)	Pollina	Cittadella (PD)	172	20/02/2023	93
5	Confente Piergiorgio	Sossano (VI)	Pollina	Cittadella (PD)	200	22/02/2023	130,2
6	Cordina srl società agricola	Camposampiero (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	201	22/02/2023	3463
7	Creazza Maria Teresa	Este (PD)	Pollina	Cittadella (PD)	173	20/02/2023	244
8	Due Olmi di Rizzo Giuliano e figli società agricola	Gazzo (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	176	20/02/2023	3788,5
9	Azienda agricola F.lli Ferronato	Piazzola sul Brenta (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	177	20/02/2023	2169
10	Fanin Stefano	Piazzola sul Brenta (PD)	Pollina	Cittadella (PD)	195	22/02/2023	442,8
11	Società agricola Fattoria Tognato s.s.	Gazzo (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	180	21/02/2023	2630,9
12	Fortunato Luigino	Piazzola sul Brenta (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	202	22/02/2023	989,4
13	Gallus società agricola srl	Villaga (VI)	Pollina	Cittadella (PD)	205	23/02/2023	541,2
14	Gegania di Marchioron Alessio & C. società agricola	Gazzo (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	208	23/02/2023	6213
15	Giacometti Gianni	Poiana Maggiore (VI)	Pollina	Cittadella (PD)	198	22/02/2023	355
16	Giacomoni Enrico	Grisignano di Zocco (VI)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	206	23/02/2023	1865,1
17	Gobbato Andrea	Agugliaro (VI)	Pollina	Cittadella (PD)	204	23/02/2023	223,3
18	Il Palazzon di Sgarbossa Daniela	Campodoro (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	179	21/02/2023	3298,5
19	La Giustiniana società agricola	Piazzola sul Brenta (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	175	20/02/2023	1880
20	Maggiolo Giancarlo	Gazzo (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	178	20/02/2023	782
21	Maistrello Marcellino	Grumolo delle	Letame e	Cittadella (PD)	210	23/02/2023	2198,32



	e Daniela società agricola semplice	Abbadesse (VI)	liquame bovino				
22	Mattiazzi Cristina	Sossano (VI)	Pollina	Cittadella (PD)	209	23/02/2023	162,2
23	Società agricola Mazzaron A.G. s.s.	Villaga (VI)	Pollina	Cittadella (PD)	211	23/02/2023	149,7
24	Meneghini Michele	Grantorto (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	194	22/02/2023	888,8
25	Passuello Maurizio	Gazzo (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	184	21/02/2023	1192,8
26	Società agricola Ramina	Gazzo (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	192	22/02/2023	5255,5
27	Società agricola Riello di Tognato Celestino e Valentino	Gazzo (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	186	21/02/2023	3076,8
28	Suinbello di Giaretta Filippo	Quinto vicentino (VI)	Liquame suino	Cittadella (PD)	193	22/02/2023	3092
29	Società agricola Toffanin Stefano & C. snc	Sandrigio (VI)	Pollina	Cittadella (PD)	182	21/02/2023	131,86
30	3M società agricola srl	Gazzo (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	170	20/02/2023	1598,2
31	Veneta Polli società agricola s.s.	Vescovana (PD)	Pollina	Cittadella (PD)	188	21/02/2023	592
32	Vicelli Luca	Grantorto (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	185	21/02/2023	3556,3
33	Zaccaria Gervasio	Gazzo (PD)	Liquame bovino e pollina	Cittadella (PD)	187	21/02/2023	182 liquame bovino e 263,9 pollina
34	Zilio Simone	Gazzo (PD)	Letame e liquame bovino	Cittadella (PD)	191	22/02/2023	2406,35
35	L.G.L. srl	Marostica (VI)	Sottoprodotto lavorazione cereali	Cittadella (PD)	307	22/03/2023	1825
				Totale effluente bovino (t/a)			53.142,97
				Totale effluente avicolo (t/a)			3.329,16
				Totale effluente suino (t/a)			3.092
				Totale effluente (t/a)			59.564
				Totale sottoprodotto da lavorazione cereali (t/a)			1825



feb4437c

